

## REGIONE BASILICATA

### DIPARTIMENTO FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

**Disposizioni per l'Accreditamento degli Organismi  
che svolgono attività di Formazione e Orientamento**



## INDICE

Relazione	pag. 3
Dispositivo	pag. 4
1. Principi generali	pag. 4
2. Destinatari	pag. 4
3. Attività oggetto di accreditamento	pag. 6
4. Requisiti da soddisfare	pag. 7
5. Modalità di accesso al sistema di accreditamento	pag. 8
6. Procedure dell'accREDITamento	pag. 8
7. Sistema dei controlli	pag. 11
8. Monte crediti	pag. 12
9. Condizioni per la permanenza nel sistema di accREDITamento	pag. 18
10. Cause di sospensione dell'accREDITamento	pag. 18
11. Cause di revoca dell'accREDITamento	pag. 19
12. Rinuncia all'accREDITamento	pag. 20
13. Norme di salvaguardia dell'utente in caso di revoca, sospensione o rinuncia dell'accREDITamento	pag. 20
14. AccREDITamento e candidature su avvisi pubblici per attività formative e di orientamento	pag. 20
15. Controversie	pag. 21
16. Norme transitorie e finali	pag. 21
Allegati	
A - Capacità economiche e giuridiche	
B - Capacità infrastrutturali e logistiche	
C - Capacità gestionali e risorse professionali	
D - Livelli di efficacia ed efficienza	
E - Interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo	
F - Gestione del monte crediti aggiuntivo	

## RELAZIONE

La Giunta Regionale ha più volte evidenziato la necessità di definire un nuovo modello di accreditamento degli Organismi che erogano attività di formazione ed orientamento in Basilicata e delle loro Sedi Operative. Un nuovo modello che sia pienamente rispondente alle indicazioni contenute nell'Intesa sancita, in data 20 marzo 2008, nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome e che prenda a riferimento alcuni principi essenziali quali, in primo luogo, la qualità dei percorsi formativi da garantire ai cittadini-utenti e la necessità di rafforzare le capacità e le caratteristiche degli Organismi erogatori.

Le disposizioni contenute nel presente provvedimento intendono operare in questa direzione, individuando un nuovo modello di accreditamento che faccia tesoro dell'esperienza maturata in Basilicata negli ultimi 10 anni e avvii una nuova fase di crescita qualitativa del sistema della formazione professionale e dell'orientamento.

Gli obiettivi che hanno guidato la stesura del nuovo dispositivo possono essere così riassunti:

- creare un unico modello per l'accREDITamento che superi la precedente distinzione in due modelli (A e B) e che garantisca un arricchimento delle capacità richieste ai soggetti che vogliono svolgere attività formative;
- eliminare le precedenti tre macrotipologie formative (obbligo formativo, formazione superiore, formazione continua), definendo un disciplinare unitario che individui requisiti comuni, a prescindere dal tipo di formazione erogato, in una ottica di *lifelong learning* (in coerenza con quanto previsto nell'Intesa del 20 marzo 2008);
- rafforzare e qualificare i servizi che tali soggetti devono offrire ai cittadini-utenti in una prospettiva di formazione lungo tutto l'arco della vita;
- definire meccanismi premianti per le sedi operative di tutti quegli Organismi di formazione e di orientamento che operano scelte organizzative finalizzate a garantire un ulteriore accrescimento delle loro caratteristiche qualitative;
- utilizzare le tecnologie informatiche per strutturare un costante rapporto fra Regione ed Organismi di formazione ed aggiornare in tempo reale le informazioni;
- realizzare un sistema di controlli basato su verifiche periodiche e scaglionate nel tempo, che vadano a monitorare la permanenza dei requisiti di qualità richiesti per operare in Basilicata, in un'ottica non vessatoria ma di supporto alla crescita costante della qualità del sistema.

Il nuovo modello individuato avrà un'attuazione progressiva, partendo da una versione cartacea per poi passare all'utilizzo obbligatorio di una procedura informatica specificamente realizzata, che consentirà a tutti i soggetti interessati di attrezzarsi per rispondere al meglio a quanto richiesto dalle nuove disposizioni.

## DISPOSITIVO

### 1. Principi generali

- 1.1. L'accREDITamento è l'atto con cui la Regione Basilicata riconosce alle sedi operative degli Organismi di formazione e orientamento (d'ora innanzi denominati "Organismi") la possibilità di proporre e realizzare interventi di formazione e di orientamento finanziati con risorse pubbliche.
- 1.2. L'accREDITamento è rivolto a introdurre standard di qualità sia per gli Organismi che per le loro Sedi operative, secondo parametri oggettivi, per realizzare politiche pubbliche di sviluppo delle risorse umane nei territori di riferimento, offrendo adeguate garanzie ai fruitori delle attività formative erogate dagli stessi.
- 1.3. Il presente dispositivo definisce, in attuazione degli artt. 22 e 25 della L.R. 11 dicembre 2003 n. 33 e s.m.i., le tipologie, i requisiti, le modalità, i termini e le procedure per la concessione dell'accREDITamento alle sedi operative degli Organismi, in coerenza con quanto disposto nell'Intesa sancita in data 20 marzo 2008 nella Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome - ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L. 131/2003 - tra il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero dell'Università e Ricerca, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accREDITamento delle strutture formative per la qualità dei servizi.


### 2. Destinatari

- 2.1. Sono tenuti all'accREDITamento delle loro Sedi Operative tutti gli Organismi che hanno sedi localizzate in Basilicata, pubblici e privati, che operano senza fini di lucro e svolgono per statuto, in maniera esclusiva o prevalente, attività di formazione professionale, che intendano organizzare ed erogare le attività di cui al successivo capitolo 3. Per Organismo di formazione e orientamento, deve intendersi un soggetto, dotato di configurazione giuridica e finanziaria autonoma, che abbia la formazione tra le proprie finalità statutarie, o comunque sancita da altri atti di analoga valenza<sup>1</sup>. Non sono organismi accREDITabili quelli costituiti nella forma di ditte individuali.
- 2.2. Le Università e gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado non sono tenuti a richiedere l'accREDITamento delle proprie Sedi Operative e possono erogare solo le attività indicate al successivo punto 2.7.f.

<sup>1</sup> Qualora trattasi di ente pubblico il cui statuto/atto costitutivo rimandi, per la disciplina delle relative attività, ad altri atti amministrativi e regolamentari, la finalità formativa oltre che dallo statuto/atto costitutivo deve essere attestata anche in tali atti. Qualora trattasi di ente che possieda finalità formative e/o orientative in virtù di disposizioni normative regionali e/o nazionali, queste ultime costituiscono l'attestazione del possesso del requisito in questione. La documentazione necessaria a provare il possesso del requisiti in ciascuno dei casi sopra indicati viene definita nel presente atto.



- 2.3. L'accREDITamento è concesso per ogni singola Sede Operativa dell'Organismo che sia stata documentata in sede di richiesta di accREDITamento e ritenuta dalla Regione rispondenti ai requisiti minimi dettagliati al successivo capitolo 4.
- 2.4. Per ciascuna sede operativa da accREDITare, dovrà essere prodotta apposita istanza.
- 2.5. Gli Organismi accREDITati hanno facoltà di dotarsi di ulteriori locali a complemento temporaneo (sedi occasionali), anche ubicati in altra parte del territorio regionale, purché tali spazi abbiano le caratteristiche previste dalle presenti disposizioni, in relazione all'adeguatezza dei locali (punto 4.1.B e Allegato B) nei seguenti casi: a) tutte le aule della sede operativa accREDITata siano indisponibili perché già occupate per altre attività formative dello stesso Organismo, finanziate o riconosciute/autorizzate ai sensi della L.R. 33/2003; b) la sede operativa accREDITata è troppo lontana o difficilmente raggiungibile rispetto ai luoghi di provenienza della maggioranza degli allievi. Tali sedi occasionali devono essere individuate – e la loro disponibilità documentata – in fase di presentazione del progetto di formazione/orientamento e autorizzate dalla Regione prima dell'avvio delle attività.
- 2.6. In caso di mutamenti di ragione sociale, fusioni, conferimenti o cessioni di ramo di azienda, ovvero in qualsiasi situazione di mutamento, per poter operare il passaggio dell'accREDITamento dal vecchio al nuovo soggetto giuridico occorre che venga garantita e sia rintracciabile la continuità del nuovo soggetto rispetto al vecchio. Pertanto, facendo riferimento a quanto previsto dal Codice Civile in materia di fusioni (art. 2504 bis), si richiede che nell'atto costitutivo del nuovo soggetto sia espressamente indicato che tale nuovo soggetto ha acquisito tutte le attrezzature, tutto il personale, tutte le obbligazioni attive e passive del soggetto precedente e le relative Sedi Operative. Ai fini dell'accREDITamento, qualora nell'atto costitutivo del nuovo Organismo, o altro atto di acquisizione, sia chiaramente evidenziata la continuità rispetto al/ai soggetto/i precedente/i, come richiesto dal Codice Civile, l'esperienza pregressa del/dei soggetto/i precedente/i può essere riconosciuta al nuovo Organismo, che verrà considerato come già esistente. In nessun caso, potrà essere accREDITato il nuovo soggetto prima che sia dichiarato decaduto dall'accREDITamento il soggetto preesistente.
- 2.7. Non sono tenuti all'accREDITamento:
- a. i singoli datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono attività formative per il proprio personale; tali soggetti sono comunque tenuti a rispettare le specifiche condizioni attuative, stabilite dalla Regione e/o dalle Province, in sede di emanazione di avvisi pubblici nei quali sono definiti i requisiti richiesti a questi soggetti nella loro qualità di proponenti ed i relativi criteri e modalità di valutazione; sono equiparati ai datori di lavoro che svolgono attività formative per il proprio personale i consorzi che svolgono attività formative rivolte unicamente ai dipendenti delle proprie consorziate e le aziende raggruppate in ATI che svolgono attività formative rivolte unicamente ai dipendenti delle aziende associate;



- b. le aziende dove si realizzano attività di stage e tirocinio;
  - c. le aziende singole in cui si svolgono corsi finalizzati all'assunzione;
  - d. i soggetti che realizzano interventi di educazione degli adulti di carattere non formale;
  - e. le agenzie in *house* della Regione e le agenzie di cui all'art. 16 della L.R. 33/2003 e s.m.i.;
  - f. le Università e gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, che possono svolgere, oltre alle attività istituzionali, solo quelle previste da piani, programmi, intese o accordi regionali e/o provinciali.
- 2.8. Per i soggetti di cui al precedente paragrafo 2.7, sono, comunque, fatte salve le verifiche di idoneità ed i requisiti minimi specifici eventualmente indicati nei singoli avvisi pubblici.
- 2.9. Nel caso di iniziative formative e/o di orientamento promosse da un'associazione o partenariato di soggetti, devono risultare accreditate le Sedi Operative di tutti gli Organismi che attuano tali iniziative. Tale obbligo non è applicabile alle eventuali aziende presenti nell'associazione o partenariato, limitatamente alle fattispecie previste ai commi a) e b) del precedente punto 2.7. Per la realizzazione di progetti di natura non esclusivamente formativa, in caso di associazione o partenariato di più soggetti, l'obbligo di accreditamento non si estende a tutti i soggetti attuatori, ma solo ai soggetti che erogano le attività formative previste nel progetto.

### 3. Attività oggetto di accreditamento

- 3.1. L'accREDITamento viene rilasciato alle Sedi Operative degli Organismi in relazione alle seguenti attività:
- F. attività formative finanziate con risorse pubbliche e attività di formazione rivolte ad utenti individuali che beneficiano di strumenti di finanziamento pubblico a domanda individuale (voucher, buoni, ecc.);
  - O. attività di orientamento.
- 3.2. Per attività di formazione, si intendono gli interventi di pre-qualificazione, qualificazione, riqualificazione, specializzazione e aggiornamento, realizzati con sistemi che utilizzano metodologie in presenza e/o a distanza.
- 3.3. Non è necessario ottenere l'accREDITamento per svolgere attività di orientamento nella sola ipotesi in cui le azioni di orientamento siano svolte nell'ambito di progetti formativi.



#### 4. Requisiti da soddisfare

4.1. Per poter essere accreditate, le Sedi Operative degli Organismi devono garantire il rispetto dei requisiti minimi di cui al modello operativo individuato con l'Intesa sancita in data 20 marzo 2008 nella Conferenza Stato - Regioni, come specificati nel presente dispositivo. I requisiti sono suddivisi nel modo seguente e sono dettagliatamente riportati negli allegati A, B, C, D ed E<sup>2</sup>.

- A. Capacità economiche e giuridiche - hanno lo scopo di accertare l'affidabilità economico-finanziaria e giuridica dell'Organismo richiedente e del legale rappresentante e sono verificate a livello di Organismo per tutte le relative Sedi Operative (Allegato A).
- B. Capacità infrastrutturali e logistiche - intendono accertare l'esistenza di risorse infrastrutturali e logistiche della/e Sede/i Operativa/e, indispensabili per l'erogazione di servizi formativi/orientativi (Allegato B). Le attività di formazione e/o orientamento devono essere svolte in spazi, rispondenti alla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e salute sui luoghi di lavoro, adeguatamente attrezzati ed idonei alle tipologie formative da realizzare. Il calcolo del numero massimo dei partecipanti alle attività formative, nella singola aula, viene determinato sulla base delle normative vigenti in materia di igiene e sicurezza, garantendo 1,97 mq di superficie utile per allievo.
- C. Capacità gestionali e risorse professionali - hanno lo scopo di verificare la capacità dell'Organismo di presidiare i processi di produzione dei servizi di formazione/orientamento e di governare i diversi processi di lavoro e dunque la sua capacità gestionale e sono verificate a livello di Organismo per tutte le relative Sedi Operative (Allegato C).
- D. Livelli di efficacia ed efficienza - hanno lo scopo di garantire la capacità dell'Organismo di realizzare attività di formazione/orientamento con buona qualità e quantità dei risultati, di ottimizzare l'uso delle risorse a disposizione e di produrre gli impatti socio-economici desiderati e sono verificate, a livello di Organismo, per tutte le relative Sedi Operative (Allegato D).

<sup>2</sup> Per ciascuno dei requisiti minimi sono state individuate oltre al contenuto del requisito stesso, anche:

- tipologie di evidenze minime, ovvero la documentazione o il tipo di situazione che dimostra il possesso del requisito da parte dell'Organismo;
- modalità minime di verifica, ovvero le modalità con cui le evidenze prodotte dall'Organismo vengono verificate dall'Amministrazione attraverso la documentazione oppure attraverso accertamento diretto;
- indicazioni minime per il mantenimento, ovvero gli adempimenti a cura dell'Organismo e le relative verifiche a cura dell'Amministrazione, rispettivamente, per dimostrare e per accertare il mantenimento nel tempo del requisito minimo.



- E. Interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo - hanno lo scopo di garantire il radicamento sul territorio dell'Organismo e sono verificate a livello di Organismo per tutte le relative Sedi Operative (Allegato E).
- 4.2. Per sviluppare la qualità complessiva del sistema formativo e di orientamento della Basilicata, l'accREDITamento si basa su una soglia minima regionale inderogabile di risorse (umane, organizzative e strutturali) di cui l'Organismo, e le relative Sedi Operative, devono dotarsi e per le quali devono fornire adeguata documentazione che consenta di verificare l'osservanza dei requisiti.
- 4.3. Le presenti Disposizioni individuano, inoltre, ulteriori condizioni, positive e negative, il cui dettaglio è riportato al successivo capitolo 8.

## 5. Modalità di accesso al sistema di accREDITamento

- 5.1. Il processo di accREDITamento intende favorire una selezione dinamica dei soggetti che si candidano per la gestione di attività di formazione e orientamento, senza precludere la possibilità di ingresso nel sistema regionale di nuovi soggetti qualificati.
- 5.2. La procedura per la richiesta di accREDITamento è esclusivamente telematica, salvo quanto previsto per la fase transitoria di cui al successivo capitolo 16, e consente di presentare domanda in ogni periodo dell'anno. L'utilizzo di procedure telematiche, infatti, consente di:
- rendere accessibile la procedura di accREDITamento ad un'ampia gamma di utenti indipendentemente dalla loro collocazione geografica sul territorio regionale;
  - accelerare e snellire i tempi e le procedure;
  - minimizzare gli spostamenti e i relativi impatti economici, sociali ed ambientali.

A tal fine, l'Ufficio regionale competente predispone un portale web dedicato, destinato ad accogliere e gestire il processo di accREDITamento. Nel sito sono disponibili e scaricabili modelli e facsimili delle domande e dichiarazioni necessarie per la procedura di accREDITamento e le informazioni utili a guidare l'Organismo richiedente nel processo. Per rendere possibile la procedura telematica, si prevede l'utilizzo della firma digitale della domanda e dei documenti allegati. Per la presentazione della domanda, gli Organismi devono avvalersi esclusivamente della procedura predisposta dalla Regione, le cui modalità di funzionamento sono definite nel sito stesso.



## 6. Procedure dell'accreditamento

6.1. Il soggetto responsabile del procedimento è l'Ufficio regionale competente del Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport della Regione Basilicata.

6.2. Le procedure per l'accreditamento sono di tre tipi:

- PROCEDURA PER IL PRIMO RILASCIO
- PROCEDURA PER IL MANTENIMENTO
- PROCEDURA PER LE VARIAZIONI

Per ciascuna delle suddette procedure, è previsto l'inoltro telematico di documenti ed informazioni le cui tipologie e modalità di trasmissione sono esplicitate nello specifico sito web che sarà predisposto dalla Regione secondo le indicazioni di seguito riportate, salvo quanto previsto per la fase transitoria dal successivo capitolo 16.

### - PROCEDURA PER IL PRIMO RILASCIO

a. *Registrazione dell'Organismo per la richiesta di presentazione della domanda di accreditamento*

Il percorso per la presentazione della domanda inizia con la registrazione informatizzata dell'Organismo richiedente e la sottoscrizione digitale dei dati inseriti.

b. *Presentazione telematica della domanda di accreditamento*

La presentazione della domanda consiste nella compilazione dell'apposita domanda online e nella consegna dei documenti richiesti.

c. *Istruttoria (analisi documentale e audit)*

Una volta completato l'invio di tutta la documentazione, il sistema accetta la procedura di inoltro della domanda di accreditamento, fissandone la data e registrandola nell'area privata dell'Organismo, dove può essere visualizzata. Di norma entro 60 giorni lavorativi dalla data di inoltro della domanda, si procede all'audit in loco. In caso di errata compilazione e/o incompleta consegna di tutta la documentazione richiesta, la domanda è considerata sospesa. Il Dirigente dell'Ufficio regionale competente provvede a notificare l'eventuale sospensione all'Organismo richiedente mediante lettera che riporta la specifica delle non conformità riscontrate nella domanda; l'organismo deve effettuare entro 30 gg le modifiche/integrazioni necessarie (sempre via web, fatto salvo quanto disposto nel successivo capitolo 16). Decorso inutilmente tale termine e/o nel caso in cui le modifiche/integrazioni fornite risultino errate e/o incomplete, il Dirigente dell'Ufficio regionale competente adotta il provvedimento di rigetto della domanda.



Di norma entro 60 giorni lavorativi dalla data di effettuazione delle modifiche/integrazioni da parte dell'Organismo, nel caso queste risultino esaustive e conformi, si procede all'audit in loco presso la sede dell'Organismo e/o le altre Sedi Operative che si chiede di accreditare. In ogni caso, la data e il piano di audit vengono comunicati all'Organismo con 7 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per lo svolgimento dell'audit stesso. Quest'ultimo è realizzato da un Gruppo di audit di volta in volta nominato dal Dirigente dell'Ufficio regionale competente. Qualora per cause di forza maggiore, debitamente documentate, l'Organismo formativo avesse la necessità di spostare la data programmata per l'audit in loco, deve farne tempestiva richiesta all'Ufficio Regionale competente. Tale facoltà è esercitabile per una sola volta. L'impossibilità di svolgere l'audit entro i 30 giorni continuativi successivi alla prima data indicata determina il rigetto della domanda di accreditamento. Le modalità di pianificazione, conduzione e registrazione degli Audit saranno contenute nelle "Linee guida", a cura dell'Ufficio regionale competente.

*d. Rilascio dell'accREDITAMENTO o rigetto della domanda*

L'accREDITAMENTO, o il rigetto della domanda, è disposto con Determinazione del Dirigente dell'Ufficio regionale competente. In quest'ultimo caso, l'Organismo può riproporre nuova richiesta di accREDITAMENTO, trascorsi 120 gg. dal provvedimento di rigetto della domanda.

Nel caso in cui l'Organismo abbia richiesto la concessione dell'accREDITAMENTO per più Sedi Operative, qualora venga riscontrata l'inidoneità soltanto di una o più delle sedi, ma non di tutte quelle proposte, l'accREDITAMENTO viene concesso per le sole sedi che siano risultate conformi ai requisiti previsti dalle presenti Disposizioni. Analogamente si procede in caso di richiesta di accREDITAMENTO per più di una delle attività previste al precedente paragrafo 3.1.

L'accREDITAMENTO viene concesso e rimane valido permanentemente, purché persistano i requisiti necessari e si rispettino le condizioni di seguito specificate.

Gli Organismi che ottengono l'accREDITAMENTO, e le rispettive Sedi Operative per le quali l'accREDITAMENTO è stato loro concesso, vengono inseriti nell'Elenco regionale degli Organismi accREDITATI, con specificazione delle attività oggetto di accREDITAMENTO concesse e delle Sedi Operative accREDITATE. L'Elenco regionale viene aggiornato in modo ricorrente ed è pubblicato sul sito web della Regione.

- PROCEDURA PER IL MANTENIMENTO

Durante il periodo di validità dell'accREDITAMENTO i soggetti sono tenuti ad inviare telematicamente, almeno ogni 12 mesi a far data dal rilascio dell'accREDITAMENTO, la documentazione aggiornata in sostituzione di quella in scadenza. In particolare per quanto concerne le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, il rinnovo deve essere prodotto entro 1 anno + 30 giorni (solari), a partire dalla data riportata sulla dichiarazione



presentata da rinnovare, utilizzando la procedura prevista al presente paragrafo; per quanto concerne le dichiarazioni sostitutive di certificazione la scadenza delle stesse coincide con il termine di scadenza di validità delle certificazioni che tali dichiarazioni sostituiscono ed il rinnovo deve pervenire entro i 30 giorni solari successivi a tale scadenza<sup>3</sup>.

L'Ufficio regionale competente provvede a verificare la documentazione aggiornata. L'esito positivo dell'istruttoria effettuata sulla documentazione in scadenza rinnovata comporta il mantenimento dell'accreditamento. In presenza di non conformità rispetto alla documentazione inviata, l'Ufficio regionale competente si riserva la facoltà di richiedere al soggetto le integrazioni necessarie da inviare, utilizzando la sopraindicata procedura telematica, entro 30 giorni dalla richiesta. Nel caso di mancato aggiornamento, documentazione irregolare e/o difforme e/o incompleta l'accreditamento viene sospeso.

L'Ufficio regionale competente provvede a notificare la sospensione dell'accreditamento, con contestuale richiesta di risoluzione nei tempi assegnati, pena la revoca.

L'Ufficio regionale competente provvede, annualmente, a effettuare audit in loco su un campione dei soggetti che hanno utilizzato la funzione di mantenimento e la cui istruttoria ha avuto esito positivo.

#### - PROCEDURA PER LE VARIAZIONI

Qualora, durante il periodo di validità dell'accreditamento, intervengano variazioni ai requisiti dell'accreditamento, il soggetto è tenuto ad aggiornare tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dall'avvenuta variazione, le relative informazioni e/o documenti utilizzando la sopraindicata procedura telematica. L'Ufficio regionale competente si riserva di effettuare audit a campione per la verifica della permanenza delle condizioni di accreditamento, ovvero del rispetto delle soglie minime previste per i vari requisiti. Le modalità di pianificazione, conduzione e registrazione degli Audit saranno contenute nelle "Linee guida", a cura dell'Ufficio regionale competente.

<sup>3</sup> Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio sono relative ad elementi che l'Amministrazione Regionale può verificare solo attraverso controlli specifici anche in loco (es. tipologia dei contratti di lavoro esistenti). Le dichiarazioni sostitutive di certificazione riguardano invece elementi che possono essere verificati dalla Regione presso soggetti terzi (es. assenza di pendenze tributarie verificabile tramite l'acquisizione del Certificato di rilasciato dall'Agenzia delle Entrate).



## 7. Sistema dei controlli

7.1 Il sistema dei controlli per poter verificare il corretto mantenimento dei requisiti di accreditamento si articola in:

- a. *controlli periodici on desk relativi alla documentazione, alle autocertificazioni ed ai requisiti di efficacia/efficienza afferenti le attività rendicontate e revisionate nel triennio precedente;*
- b. *verifiche attinenti la corretta gestione delle attività formative/orientative;*
- c. *audit periodici in loco a campione, o "mirati" in caso di necessità, a giudizio della Amministrazione Regionale, da effettuarsi anche senza preavviso all'Organismo.*

I controlli di cui al *punto a)* sono condotti:

- mediante verifica annuale on desk della validità temporale della documentazione precedentemente trasmessa, sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e delle dichiarazioni sostitutive di certificato<sup>4</sup> presentate e mediante controllo a campione sulla veridicità delle stesse; la tempistica dei rinnovi varierà a seconda del tipo di dichiarazione sostitutiva;
- mediante una verifica annuale sul rispetto degli indici-soglia concernenti i requisiti di efficacia/efficienza delle attività rendicontate/revisionate nel triennio precedente alla verifica; tale verifica viene effettuata sulla base dei dati presenti nel Sistema Informativo Regionale per la Formazione e l'Orientamento (SIRFO) della Regione Basilicata.

I controlli di cui al *punto b)* sono condotti dall'Ufficio regionale competente mediante la messa a punto di un sistema procedurale di interfaccia e comunicazione con gli altri Uffici regionali, le Province, gli eventuali soggetti titolari di sovvenzioni globali che gestiscono e controllano le diverse attività formative. A tal fine, ciascun soggetto individua un referente che svolga la funzione di interfaccia con l'Ufficio regionale competente per la gestione dei flussi informativi relativi ai controlli eseguiti. Tale referente provvederà a dare tempestiva ed ufficiale comunicazione all'Ufficio regionale competente dell'irregolarità riscontrata, comunque ricompresa nella casistica di cui al successivo paragrafo 8.3. La rilevazione e verbalizzazione, effettuata dagli Uffici regionali o dalle Province nell'ambito dei controlli in itinere di propria competenza, di irregolarità compiute da un Organismo nella gestione di attività di formazione/orientamento, o comunque la rilevazione di comportamenti scorretti intervenuti in fase di avvio, gestione e rendicontazione dei progetti, in qualunque sua Sede Operativa venga riscontrata, comporta l'applicazione, all'Organismo stesso, dello specifico sistema di sanzioni di cui al successivo paragrafo 8.3.

<sup>4</sup> Si veda la nota precedente.



I controlli di cui al *punto c)* sono effettuati sulla base di un campionamento annuale, individuato dall'Ufficio regionale competente. Altri audit possono essere decisi dalla Regione sulla base di ragioni specifiche. Per tali controlli si veda il successivo paragrafo 7.2. A cadenza triennale dalla prima concessione dell'accREDITAMENTO, in attuazione delle presenti Disposizioni viene, in ogni caso, sempre effettuata una verifica completa della situazione delle Sedi Operative accreditate con specifico audit in loco.

7.2 Le verifiche periodiche di audit hanno la finalità di accertare, tramite visita in loco, il mantenimento dei requisiti minimi per l'accREDITAMENTO previsti al precedente capitolo 4. La registrazione di tali verifiche avverrà mediante la redazione di verbali firmati dal Gruppo di audit e controfirmati dal legale rappresentante dell'Organismo sui quali saranno riportate eventuali non conformità e relativi termini di adeguamento. Il mancato adempimento comporta la sospensione o revoca dell'accREDITAMENTO.

## 8. Monte crediti

8.1. Al momento della concessione dell'accREDITAMENTO, viene assegnato all'Organismo formativo un "monte crediti standard" a cui può aggiungersi un "monte crediti aggiuntivo" variabile, connesso alla presenza di specifiche condizioni premianti. Tale monte crediti è determinato a livello di Organismo.

8.2. Determinazione del monte crediti standard e del monte crediti aggiuntivo.

Nel determinare il valore massimo del monte crediti da attribuire all'Organismo al momento dell'accREDITAMENTO, si è tenuto conto delle seguenti istanze:

- salvaguardare un giusto equilibrio fra l'esigenza di premiare l'affidabilità generale dell'Organismo e quella di non appiattare eccessivamente la valutazione del progetto sulla "valutazione" dell'Organismo attuatore;
- definire un giusto rapporto fra entità del monte crediti standard attribuito al momento dell'accREDITAMENTO e monte crediti aggiuntivo connesso alla presenza di elementi premianti.



Il monte crediti complessivo di un Organismo risulta pertanto così determinato:

a) <u>Monte crediti standard</u>  (ovvero il pacchetto di punti assegnato al momento dell'accREDITamento a tutti gli organismi in uguale misura)	Punti 20
b) <u>Monte crediti variabile massimo connesso al sistema premiante</u>  (ovvero il pacchetto di punti attribuiti come di seguito specificato nel paragrafo 8.4 e relativo alla presenza o meno delle condizioni premianti)	Punti 20
c) <u>Monte crediti complessivo massimo</u>  (punteggio dell'Organismo)	Punti 40

### 8.3. Gestione del Monte crediti standard<sup>5</sup>

La tabella che segue riporta le irregolarità che producono penalizzazioni, ovvero sottrazione di punteggi da tale monte crediti. Nel caso l'irregolarità venga rilevata nell'ambito di un progetto gestito da un partenariato, la penalizzazione viene applicata per intero a ciascun Organismo accreditato.

Condizione	Quantificazione della penalizzazione	Ulteriori specificazioni
<b>Avvio progetto</b>		
Mancata presentazione del legale rappresentante dell'Organismo per la stipula della convenzione, dopo la seconda convocazione	- 5	
Ammissione ai percorsi formativi di allievi/destinatari non in possesso dei requisiti richiesti	- 5	I requisiti sono da intendersi sia nel senso dell'ammissibilità agli Assi del Programma Operativo (o di altre fonti di finanziamento), sia di rispetto delle indicazioni previste dagli avvisi pubblici, sia di coerenza con i titoli di studio previsti in ingresso

<sup>5</sup> Rif.: DGR n. 981 del 5 luglio 2011.



<b>Gestione progetto</b>		
Svolgimento delle attività formative in sede diversa rispetto a quella comunicata / autorizzata	- 5	La sanzione si applica ogni qualvolta si accerti l'inadempienza, non solo quando tale circostanza abbia provocato una visita a vuoto da parte dell'Amministrazione Provinciale e/o Regionale.
Mancata comunicazione nei termini indicati dalla convenzione delle modifiche della data/orario delle lezioni che di fatto rendono impossibile una visita in loco	- 2	
Mancato inserimento e aggiornamento dei dati relativi al progetto su Sistema Informativo Regionale per la Formazione e l'Orientamento (SIRFO)	- 2	Si applica per ogni progetto gestito che non risulta regolarmente inserito e aggiornato
Avvenuta revoca del progetto per irregolarità nell'attuazione di quanto previsto nell'avviso pubblico e nella convenzione	- 10	
Utilizzo di personale docente e tutor diverso da quello comunicato/autorizzato	- 5	La sanzione si applica ogni qualvolta si accerti l'inadempienza
Assenza dei registri delle lezioni in aula e/o dell'attività FAD e/o dello stage o gravi irregolarità nella loro compilazione	- 10	Per irregolarità gravi è da intendersi: - sistematica assenza di firme - cancellature - fogli strappati - altre forme evidenti di manipolazione
<b>Rendicontazione progetto</b>		
Differenza tra importo documentato in sede di rendiconto dall'Organismo e importo approvato da Regione/Provincia $\geq$ al 15% dell'importo rendicontato (comunque non superiore all'assegnato)	- 5	Si tratta della differenza fra l'importo documentato dall'organismo (comunque non superiore all'assegnato) e l'importo approvato da Regione/Provincia, ossia dopo l'atto di chiusura del progetto. In sostanza "misura" l'importo dei tagli sul rendiconto e quindi delle spese inammissibili.
Rilevazione di indicatori di efficacia/efficienza sotto soglia nell'ambito della verifica annuale	- 1 per ogni indicatore di attività rilevato sotto soglia	Per il calcolo degli indicatori vengono considerate le attività rendicontate e verificate entro il triennio precedente.



Sospensione accreditamento		
Sospensione accreditamento, per ogni sospensione successiva alla prima	- 5	

Qualora l'Organismo esaurisca il proprio "monte crediti" standard di 20 punti per il sommarsi di penalizzazioni di diversa entità ne conseguirà la revoca dell'accREDITAMENTO per tutte le relative Sedi Operative con divieto di ripresentazione della domanda per i 12 mesi successivi. Qualora l'Organismo non incorra in infrazioni/irregolarità per 2 anni consecutivi, il punteggio posseduto al termine del suddetto biennio, qualora inferiore a 20 punti, viene integrato con un pacchetto di 5 punti, fino al raggiungimento del punteggio massimo del monte crediti standard, assegnato all'Organismo al momento dell'ingresso nel sistema di accreditamento (20 punti).

#### 8.4. Gestione del Monte crediti aggiuntivo

Il monte crediti aggiuntivo (massimo 20 punti) viene assegnato in presenza delle condizioni premianti riportate nella tabella che segue. Per ottenere l'assegnazione di questo monte crediti aggiuntivo ed aggiornarne il valore nel tempo, l'Organismo interessato provvede ad inviare apposita dichiarazione, secondo quanto indicato nell'Allegato F. L'Ufficio regionale competente provvede d'ufficio alla riduzione del valore del monte crediti aggiuntivo qualora questo faccia seguito all'accertamento del venir meno di alcuni dei requisiti richiesti risultante da accertamenti diretti, la riduzione è disposta previa comunicazione all'Organismo interessato.

Condizione	Quantificazione del premio	Ulteriori specificazioni
<b>Capacità economiche e giuridiche</b>		
Volume di affari derivante dalla formazione e/o orientamento dal 52,00% al 70,99% dell'attività complessiva	1 punti	
Volume di affari derivante dalla formazione e/o orientamento dal 71,00% al 90,99% dell'attività complessiva	2 punti	
Volume di affari derivante dalla formazione e/o orientamento dal 91,00% al 100% dell'attività complessiva	3 punti	
<p><i>Il punteggio massimo raggiungibile anzianità di accreditamento è pari a 3 punti. Il punteggio è a partire dal primo esercizio utile successivo all'anno di pubblicazione delle presenti disposizioni sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.</i></p>		



<b>Rapporto di lavoro con il personale</b>		
In relazione ad ogni unità di personale dipendente aggiuntiva, oltre il minimo previsto di 2/3, che presidiano i 5/6 processi obbligatori  <i>(Il punteggio non è cumulabile con quello del punto successivo per le stesse persone)</i>	1,5 punti per ogni persona aggiuntiva full time  1 punto per ogni persona aggiuntiva part time	L'Organismo con solo due/tre persone che presidiano i 5/6 processi obbligatori avrà come punteggio "0". Oltre i due saranno assegnati i punteggi indicati nella colonna precedente
In relazione a ciascun dipendente con contratto a tempo determinato o indeterminato, oppure di socio lavoratore che presidia i processi obbligatori stabiliti dalla normativa per l'accREDITAMENTO	1,5 punti per ogni dipendente con contratto a tempo determinato o indeterminato full time  1 punto per ogni dipendente con contratto a tempo determinato o indeterminato part time o socio lavoratore	L'Organismo con solo due dipendenti con contratto a tempo determinato o indeterminato full time che presidiano i 5/6 processi obbligatori avrà come punteggio "3". Se uno è part time e uno full time il punteggio sarà pari a "2,5"
In relazione a ciascun dipendente cui viene applicato il contratto collettivo nazionale "formazione professionale" a tempo determinato o indeterminato che presidia i processi obbligatori stabiliti dalla normativa per l'accREDITAMENTO	1 punto per ogni unità full time  0,50 punti per ogni unità part time	L'Organismo con solo due dipendenti cui viene applicato il contratto collettivo nazionale "formazione professionale" a tempo determinato o indeterminato full time che presidiano i 5/6 processi obbligatori avrà come punteggio "2". Se uno è part time e uno full time il punteggio sarà pari a "1,5"
<i>I processi obbligatori sono 5 nel caso di accreditamento per la sola formazione e 6 nel caso di accreditamento per formazione e orientamento. Conseguentemente il numero minimo di persone che presidiano i processi obbligatori sono 2 nel caso di accreditamento per la sola formazione e 3 nel caso di accreditamento per formazione e orientamento. Il punteggio massimo raggiungibile per le condizioni relative al rapporto di lavoro è pari a 9 punti. Il punteggio relativo a queste condizioni viene accertato in relazione alla situazione esistente nell'ultimo anno concluso ed è aggiornato annualmente.</i>		
<b>Indicatori di efficacia/efficienza (Rif. Allegato D)</b>		
Livello di efficienza progettuale	2 punti nel caso di valore pari o superiore a 0,91	Per il calcolo degli indicatori vengono considerate le attività rendicontate e approvate entro il triennio precedente
Livello di attuazione	1 punto nel caso di valore pari o superiore a 0,96	Per il calcolo degli indicatori vengono considerate le attività rendicontate e approvate entro il triennio precedente



Livello successo formativo	1 punto nel caso di valore pari o superiore a 0,91	Per il calcolo degli indicatori vengono considerate le attività rendicontate e approvate entro il triennio precedente
<i>Il punteggio massimo raggiungibile per le condizioni relative ad efficacia/efficienza è pari a 3 punti. Il punteggio relativo a queste condizioni viene accertato in relazione alla situazione esistente nell'ultimo triennio concluso ed è aggiornato annualmente.</i>		
<b>Indicatori infrastrutturali e gestionali</b>		
Disponibilità in uso esclusivo di un numero di aule didattiche nella sede operativa superiore a quanto richiesto come requisito minimo, di cui all'Allegato B, punti B1 e B2	2 punti per ogni aula aggiuntiva di almeno 30 mq oltre la prima all'interno della stessa sede operativa	
Possesso del sistema di gestione conforme alla norma UNI ISO 29990:2011, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato da Accredia o da altro organismo equivalente firmatari del MLA (Multilateral Agreement) in ambito EA (European Accreditation).	1 punti	
<i>Il punteggio massimo raggiungibile per le condizioni relative alle dotazioni infrastrutturali è pari a 3 punti. Il punteggio relativo a tale condizione viene verificato ed aggiornato annualmente.</i>		
<b>Anzianità di accreditamento dell'Organismo</b>		
Anzianità di accreditamento fino a 3 anni	0 punti	
Anzianità di accreditamento superiore 3 e fino a 7 anni	1 punto	



Anzianità di accreditamento superiore a 7 anni	2 punti
<p><i>Il punteggio massimo raggiungibile anzianità di accreditamento è pari a 2 punti. Il punteggio è calcolato per la prima volta con riferimento al tempo intercorso fra la data del provvedimento regionale di primo accreditamento e la data di presentazione della domanda di nuovo accreditamento ai sensi delle presenti disposizioni. Il punteggio viene aggiornato a richiesta dell'organismo interessato quando maturi il requisito per il passaggio ad una classe di anzianità successiva.</i></p>	

Il "monte crediti" aggiuntivo può essere utilizzato unicamente per la valutazione ex ante dei progetti di cui al successivo punto 8.5. In nessun caso potrà essere cumulato al "monte crediti" standard qualora questo sia esaurito, comportando di fatto la revoca dell'accREDITamento, secondo quanto indicato al precedente punto 8.3.

#### 8.5. "Spendibilità" del monte crediti nel sistema di valutazione ex ante dei progetti

Il monte crediti dell'Organismo può costituire criterio di riferimento per la valutazione ex ante dei progetti presentati sugli avvisi pubblici, svolta da parte della Regione e delle Province, secondo le disposizioni specificate negli avvisi stessi.

### 9. Condizioni per la permanenza nel sistema di accREDITamento

9.1. Le Sedi Operative accreditate dell'Organismo permangono nel sistema di accREDITamento, se l'Organismo stesso dimostra di essere in grado di mantenersi sui livelli minimi di qualità fissati dal sistema e se non esaurisce il "monte crediti" che viene attribuito a tutti gli Organismi al momento della concessione dell'accREDITamento e che viene gestito secondo quanto indicato al precedente capitolo 8.

### 10. Cause di sospensione dell'accREDITamento<sup>6</sup>

10.1. L'accREDITamento viene sospeso nei seguenti casi:

- a. l'Organismo non risolve le non conformità;
- b. l'organismo non provvede all'aggiornamento annuale della domanda, secondo le indicazioni di cui al precedente paragrafo 6.2.;
- c. l'Organismo si viene a trovare in stato di liquidazione e/o sottoposto ad altre procedure concorsuali dell'impresa, fatto salvo il caso previsto al successivo punto 11.1.a.;
- d. perdita dei requisiti di integrità e correttezza del legale rappresentante dell'Organismo diversi da quelli di cui al punto 11.1.b.;

<sup>6</sup> Rif.: DGR n. 981 del 5 luglio 2011.



- e. l'Organismo non rispetta i contratti collettivi vigenti e/o gli impegni contrattuali di lavoro;
- f. l'Organismo non assolve gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione vigente;
- g. l'Organismo non assolve gli obblighi relativi al versamento dei contributi INPS e/o INAIL;
- h. l'Organismo non adempie a quanto previsto al successivo paragrafo 16.4.;
- i. l'Organismo formativo sia coinvolto in fatti che possono arrecare pregiudizio nei confronti dell'utenza, ovvero vi sia il rischio di un non corretto uso delle risorse pubbliche;
- j. la sospensione può essere altresì disposta a seguito di segnalazione, da parte degli Uffici regionali e/o delle Amministrazioni Provinciali, di gravi irregolarità compiute dall'Organismo nella gestione delle attività di formazione e riscontrate nell'ambito dei controlli di rispettiva competenza.

10.2. La sospensione dell'accreditamento e la re-immissione in accreditamento vengono disposti con Determinazione del Dirigente dell'Ufficio regionale competente. L'Organismo o le relative Sedi Operative, cui sia stato sospeso l'accreditamento, è/sono escluso/e dalla partecipazione agli avvisi pubblici per l'accesso a finanziamenti pubblici, anche comunitari. I soggetti beneficiari di finanziamenti a domanda individuale per la partecipazione ad attività formative non potranno iscriversi a corsi tenuti da Organismi o dalle relative Sedi Operative, il cui accreditamento risulti sospeso al momento della presentazione della domanda di iscrizione.

## 11. Cause di revoca dell'accreditamento

11.1 L'accreditamento viene revocato nei seguenti casi:

- a. l'Organismo è stato dichiarato fallito;
- b. nei confronti del legale rappresentante dell'Organismo è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o della Unione Europea e per i reati indicati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE;
- c. l'Amministrazione Regionale accerti, con qualsiasi mezzo di prova, che il legale rappresentante dell'Organismo o i soggetti che presidiano la funzione di direzione e la funzione economico-amministrativa abbiano commesso grave negligenza o malafede o un errore grave nell'esecuzione di attività di formazione professionale o di orientamento;
- d. l'Organismo si rende colpevole di accertate false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste ai fini dell'accreditamento, dell'assegnazione di finanziamenti e della rendicontazione delle spese;
- e. l'Organismo non permette per due volte consecutive ai funzionari regionali o provinciali l'accesso a propri locali e/o alle informazioni necessarie alle verifiche dei requisiti di accreditamento e alle verifiche relative alle attività svolte;
- f. l'Organismo non risolve, entro i tempi assegnati, le non conformità che hanno provocato la sospensione;



- g. l'Organismo esaurisce il proprio "monte crediti standard" (20 punti) per irregolarità commesse e penalizzate con sottrazione di punti; ne consegue che la perdita dei 20 punti del monte crediti standard, a causa di ripetute penalizzazioni, comporta la revoca in ogni caso (cioè anche in presenza di condizioni premianti e relativi punteggi);
- h. in sede di prima verifica degli indicatori di efficacia ed efficienza, l'Organismo non raggiunge i livelli soglia, di cui all'Allegato D.

11.2. La revoca è disposta per tutte le sue Sedi Operative dell'Organismo salvo il caso in cui le non conformità di cui al punto f. del precedente paragrafo riguardino i requisiti relativi alle "capacità infrastrutturali e logistiche" di singole sedi operative, in questo caso la revoca dell'accREDITAMENTO viene disposta per la/e sola/e Sede/i Operativa/e interessata/e.

11.3. La revoca dell'accREDITAMENTO viene disposta con determinazione del Dirigente dell'Ufficio regionale competente. La revoca dell'accREDITAMENTO non può essere sanata con la realizzazione di azioni finalizzate alla rimozione dell'evento che ha causato la revoca. L'Organismo, o le relative Sedi Operative, cui sia stato revocato l'accREDITAMENTO non può presentare una nuova domanda di accREDITAMENTO prima che siano decorsi 12 mesi dalla data del provvedimento di revoca. L'Organismo, o le relative Sedi Operative, cui sia stato revocato l'accREDITAMENTO è cancellato dall'elenco dei soggetti accREDITATI.

## 12. Rinuncia all'accREDITAMENTO

12.1. E' possibile rinunciare volontariamente all'accREDITAMENTO. Le Sedi Operative accREDITATE per le quali l'Organismo rinuncia all'accREDITAMENTO sono cancellate dall'elenco delle sedi accREDITATE. Le Sedi Operative accREDITATE per le quali è stata chiesta la rinuncia all'accREDITAMENTO non possono essere oggetto di una nuova domanda di accREDITAMENTO prima che siano decorsi 12 mesi dalla data del provvedimento di cancellazione dall'elenco delle sedi accREDITATE.

## 13. Norme di salvaguardia dell'utente in caso di revoca, sospensione o rinuncia dell'accREDITAMENTO

13.1. La sospensione, la revoca o la rinuncia all'accREDITAMENTO, non pregiudica la conclusione delle attività formative già avviate. Per attività formative già avviate, sono da intendersi quelle per le quali, alla data del provvedimento amministrativo di sospensione o di revoca dell'accREDITAMENTO o di presa d'atto da parte della Regione della rinuncia all'accREDITAMENTO, sia già stato sottoscritto il relativo atto di convenzione.

13.2. Nei casi di attività formative rivolte ad utenti beneficiari di voucher individuale, la sospensione, la revoca o la rinuncia all'accREDITAMENTO non pregiudica la conclusione delle attività già avviate, laddove per attività già avviate sono da intendersi attività cui si siano già iscritti soggetti fruitori di voucher.



## **14. Accreditamento e candidature su avvisi pubblici per attività formative e di orientamento**

14.1. Possono partecipare ad avvisi pubblici finanziati con il Fondo Sociale Europeo o altre risorse pubbliche per attività di formazione e orientamento soltanto le Sedi Operative accreditate o che assumano, in sede di presentazione della proposta progettuale, l'obbligo di acquisire la condizione di soggetto accreditato antecedentemente alla sottoscrizione della eventuale convenzione di assegnazione di attività.

14.2. Anche per lo svolgimento di attività di formazione offerte ad utenti singoli che beneficiano di strumenti di finanziamento a domanda individuale (voucher, buoni, etc.) le Sedi Operative devono risultare accreditate alla data della concessione del finanziamento al destinatario, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2.7 del presente dispositivo, in merito all'attività di formazione istituzionale erogata da corsi di studio universitari e la determinazione di diverse specifiche condizioni contenute nei singoli avvisi a voucher.

## **15. Controversie**

15.1. Qualora l'Organismo abbia osservazioni da muovere alla Regione circa le modalità di effettuazione e/o gli esiti della verifica in loco condotta dal Gruppo di audit, deve richiederne la registrazione nell'apposito spazio del verbale; qualunque altra forma di contestazione, concernente l'audit ed i suoi esiti, rivolta direttamente alla Regione, non verrà presa in considerazione se non precedentemente verbalizzata in sede di audit.

15.2. Al fine di risolvere la controversia, l'Ufficio regionale competente può chiedere ulteriore documentazione o supplementi di istruttoria acquisita e, sentite eventualmente le parti interessate, decide in merito.


15.3. Contro le determinazioni regionali di:

- dichiarazione di inammissibilità della domanda di accreditamento;
- rigetto della domanda;
- sospensione;
- revoca;
- sottrazione di punteggi;
- non concessione di punteggi premianti;
- pronunciamento in merito a controversie;

è ammesso ricorso giurisdizionale nei termini di legge.

## **16. Norme transitorie e finali**

16.1. Gli Organismi che intendono accreditare proprie Sedi Operative per la prima volta possono presentare domanda secondo quanto previsto dalle presenti disposizioni a far



data dalla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. La domanda è oggetto di istruttoria secondo quanto previsto al precedente paragrafo 6.2. Le domande di accreditamento presentate ai sensi della normativa previgente (Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2587/2002 e 574/2010) e prima della pubblicazione delle presenti disposizioni sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata sono istruite dalla Regione secondo la normativa di riferimento, fermo restando l'obbligo previsto dal successivo punto 16.2.

- 16.2. Gli Organismi che dispongono di Sedi Operative accreditate in attuazione della previgente disciplina (Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2587/2002 e 574/2010) devono presentare nuova domanda di accreditamento entro 6 mesi dalla data di pubblicazione delle presenti disposizioni sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, pena la decadenza automatica dell'accREDITamento. Gli Organismi che presentano la nuova domanda mantengono l'accREDITamento delle proprie Sedi Operative sino a conclusione della procedura di istruttoria della stessa e, precisamente, sino alla data di concessione del nuovo accREDITamento o di rigetto della domanda.
- 16.3. La "Spendibilità" del monte crediti nel sistema di valutazione ex ante dei progetti, di cui al precedente paragrafo 8.5, sarà regolata negli specifici avvisi pubblici.
- 16.4. In attesa della disponibilità delle procedure informatizzate previste ai precedenti capitoli 5 e 6, le domande di accREDITamento sono presentate in forma cartacea, utilizzando modulistiche, schemi-tipo e procedure, predisposte dalla Regione e approvate con determinazione del Dirigente dell'Ufficio regionale competente. Gli Organismi che ottengono l'accREDITamento sono successivamente tenuti, entro 6 mesi dalla data di disponibilità online delle procedure informatizzate citate, ad inserire in esse tutti i dati forniti alla Regione in modalità cartacea. Nel caso in cui, entro tale termine, l'Organismo non provveda, in tutto o in parte, all'inserimento dei dati, la Regione dispone la sospensione dall'accREDITamento per tutte le sue Sedi Operative accreditate fino a quando esso non abbia adempiuto.
- 16.5. Gli indicatori relativi ai livelli di efficacia ed efficienza, di cui all'Allegato D, non sono oggetto di verifica in sede di primo accREDITamento. Tali indicatori saranno rilevati in sede di verifica di mantenimento a partire dal terzo anno dalla concessione dell'accREDITamento.
- 16.6. Per gli Organismi di cui al precedente paragrafo 16.2, i tre anni per la rilevazione degli indicatori, di cui all'Allegato D, saranno calcolati a partire dalla presentazione della domanda di accREDITamento ai sensi delle presenti disposizioni.
- 16.7. Le presenti disposizioni sostituiscono integralmente i precedenti dispositivi in materia di AccREDITamento regionale degli Organismi che svolgono attività di Formazione e Orientamento, di cui alle DD.GG.RR 2587/2002 e 574/2010.

